



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 1

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE CE DEGLI ASCENSORI**

7	11/12/2021	Osservazioni ACCREDIA			
<b>REV</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>VERIFICA</b>	<b>APPROVAZIONE</b>



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 2

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>5</b>
5.1 PREMESSA .....	5
5.2 CONDIZIONI DI FORNITURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA .....	5
5.3 ESECUZIONE DELLA VERIFICA .....	6
5.4 EMISSIONE DEL CERTIFICATO.....	8
5.5 ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE .....	8
5.6 UTILIZZO DEL CERTIFICATO ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE .....	8
5.7 RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ .....	9
5.9 ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE.....	9
<b>6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA.....</b>	<b>10</b>
<b>7. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI .....</b>	<b>10</b>
<b>8. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche s.r.l. ....</b>	<b>10</b>
<b>9. IMPEGNI DEL CLIENTE .....</b>	<b>11</b>
<b>10. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI .....</b>	<b>12</b>
<b>11. RECESSO DAL CONTRATTO .....</b>	<b>13</b>
<b>12. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO .....</b>	<b>13</b>
<b>13. RISERVATEZZA .....</b>	<b>13</b>
<b>ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....</b>	<b>14</b>



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 3

### 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha lo scopo di regolamentare contrattualmente il servizio di valutazione della Conformità degli “ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni” elencati nella Direttiva 2014/33/UE.

Ai fini del presente Regolamento per Certificazioni UE degli Ascensori si intendono tutte le attività di valutazione della conformità che comportano l’emissione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., dei documenti definiti al punto 5.4.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra R.A.F. Verifiche s.r.l. e il committente.

È espressamente esclusa dall’oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta.

### 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati nell’edizione vigente sul sito internet: [www.rafverifiche.eu](http://www.rafverifiche.eu). I clienti possono comunque richiederne una copia.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l’emissione. Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali nuove legislazioni, regolamenti delle autorità competenti, politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, R.A.F. Verifiche s.r.l. fornisce adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;

- Regolamento Accredia RG-01 nella revisione in vigore Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale

- Regolamento Accredia RG-01-03 nella revisione in vigore “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto”

- RG-01-04 nella revisione in vigore - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione

- Regolamento Accredia RG-09 nella revisione in vigore “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA”

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 4

### 4. DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata da R.A.F. Verifiche s.r.l. nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo al DPR 162/99 ed alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 “Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali”

In particolare si riportano le seguenti definizioni:

- **Ascensore:** apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
  - **supporto del carico:** la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle
  - **Installatore:** la persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e dell'immissione sul mercato dell'ascensore.
  - **Specifica tecnica:** un documento che prescrive i requisiti tecnici che un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori deve soddisfare
  - **Non conformità:** Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalle norme di riferimento o al mancato rispetto di uno o più requisiti del Regolamento.
  - **Valutazione della conformità:** Il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 2014/33/UE relativi a un ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori.
  - **Dichiarazione UE di conformità:** Dichiarazione da parte dell'Installatore, sotto la sua sola responsabilità, della rispondenza di uno specifico ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva.
  - **Marcatura CE:** una marcatura mediante la quale l'installatore o il fabbricante indica che l'ascensore o il componente di sicurezza per ascensori è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che prevede l'apposizione
  - **Requisiti essenziali di salute e di sicurezza:** Gli ascensori cui si applica la direttiva 2014/33/UE rispondono ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I.
  - **Cliente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per “Legale Rappresentante” si intende l'Amministratore del Condominio.
  - **Verbale di Verifica:** documento di sintesi dell'attività di ispezione



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7

11/12/2021

RCE

Pagina 5

- Osservazioni: Risultati che emergono dalle attività di ispezione e che sono espressi come deviazione dalle disposizioni di legge o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione.

### 5. ATTIVAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE

#### 5.1 PREMESSA

L'installatore o suo mandatario (in seguito "cliente" o "Installatore" o "Richiedente") sceglie, secondo quanto previsto dall'art. 16 della Direttiva 2014/33/EU, le procedure di valutazione della conformità al fine dell'apposizione della marcatura CE sull'ascensore.

Si presentano per l'installatore pertanto le seguenti differenti procedure di valutazione per le quali R.A.F. Verifiche s.r.l. è organismo notificato:

Allegato VIII: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI  
ASCENSORI (modulo G)

#### 5.2 CONDIZIONI DI FORNITURA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Su richiesta del Cliente, R.A.F. Verifiche s.r.l. formula una offerta in cui sono precisate le condizioni economiche e le modalità di svolgimento della procedura di valutazione scelta dal cliente.

Nel caso di accettazione dell'offerta, il cliente deve presentare domanda ufficiale a R.A.F. Verifiche compilando in ogni sua parte e firmando l'apposito modulo: "RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI IMPIANTO ASCENSORE" mod. P6A

La Richiesta di Certificazione può essere presentata dall'Installatore, nella persona del legale rappresentante, o dal suo mandatario stabilito dall'Unione europea.

La doppia sottoscrizione da parte del Cliente del modulo P6A costituisce l'accettazione formale da parte del Cliente a portare avanti l'iter di certificazione con R.A.F. Verifiche s.r.l., del presente Regolamento, espressamente richiamato, e l'accettazione delle clausole ivi contenute (incluse le clausole vessatorie), oltre agli importi relativi all'attività richiesta.

Al ricevimento del modulo di modulo P6A debitamente compilato e firmato, R.A.F. Verifiche s.r.l. invia al Cliente la relativa conferma d'ordine e procede all'apertura della commessa; qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di R.A.F. Verifiche s.r.l. richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter.

Il modulo P6A firmato e relativa accettazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. (Conferma d'Ordine) ha valenza di contratto.

Il Cliente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nel modulo P6A ed avvisare di eventuali incongruenze entro sette giorni dal ricevimento facendo particolare



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 6

attenzione alle condizioni economiche e ai dati tecnici.

In base alla procedura di valutazione di conformità prescelta, deve essere fornita a R.A.F. Verifiche s.r.l., a cura del cliente e in accompagnamento alla Domanda Ufficiale, la documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto della verifica; in allegato al presente Regolamento sono descritti in dettaglio i documenti da allegare al modulo P6A.

La mancata consegna anche parziale di tale documentazione a R.A.F. Verifiche s.r.l., entro le tempistiche indicate da R.A.F. Verifiche s.r.l., comporta l'impossibilità da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. all'emissione del certificato/attestato richiesto. Il cliente potrà attivare nuovamente un iter di certificazione presentando a R.A.F. Verifiche s.r.l. una nuova Richiesta di Certificazione dopo avere concordato nuovamente le condizioni economiche e operative.

### 5.3 ESECUZIONE DELLA VERIFICA

R.A.F. Verifiche s.r.l. pianifica l'attività di verifica in base ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica, comunicando al cliente il nome dell'ispettore per accettazione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica. Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici. Se le obiezioni vengono ritenute valide, R.A.F. Verifiche s.r.l. designa un altro ispettore.

L'attività di valutazione della conformità è svolta conformemente alle pertinenti disposizioni della Direttiva 2014/33/UE e si articola nelle seguenti due fasi:

1. Verifica Documentale
2. Verifica Funzionale dell'ascensore

secondo quanto previsto ai successivi § 5.3.1 e 5.3.2 del presente Regolamento.

#### 5.3.1 Verifica documentale

La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica, oltre a ogni altro documento inerente all'ascensore e rilevante al fini della procedura di valutazione.

In particolare, per ogni singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) previsto dall'Allegato I della Direttiva 2014/33/UE, la documentazione tecnica deve prevedere:

- la applicabilità del singolo requisito essenziale di sicurezza (RES) all'ascensore oggetto della domanda di certificazione;
- l'eventuale applicazione di norme tecniche armonizzate;
- in assenza di norme tecniche armonizzate, l'indicazione delle valutazioni relative ai rischi inerenti all'ascensore ed alle misure adottate al fine di eliminarli o ridurli al minimo, compatibilmente con la funzione della macchina;
- le prove alle quali è stata sottoposto l'ascensore, al fine di accertarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza - RES - o alle norme tecniche eventualmente richiamate.



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 7

Le Istruzioni per l'uso dell'ascensore devono contenere:

- un Libretto di istruzione contenente i disegni e gli schemi necessari all'utilizzazione normale, alla manutenzione, all'ispezione, alle verifiche periodiche e alla manovra di soccorso;
- un Registro su cui annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche;

Al termine della verifica documentale, R.A.F. Verifiche s.r.l. notificherà per iscritto al Cliente le eventuali non conformità rilevate, ed in particolare:

1. l'eventuale incompletezza della documentazione;
2. l'esistenza di eventuali non conformità rispetto ai RES;
3. l'eventuale non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti.

Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al richiedente, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo entro 6 mesi dalla notifica delle stesse. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dall'Installatore, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

Qualora il cliente non provveda entro 60gg alla risoluzione delle non conformità la domanda decade e deve essere presentata una nuova domanda. Saranno fatturati al cliente le attività fino a quel momento effettuate. In tal caso il Cliente dovrà comunicare - in forma scritta - con raccomandata A/R - la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale con R.A.F. Verifiche s.r.l.. Nel caso di rinuncia saranno comunque dovuti ad R.A.F. Verifiche s.r.l. gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento.

La rinuncia da parte del Cliente comporta l'applicazione prevista dal successivo § 5.5 per le ipotesi di esito negativo della procedura.

Qualora eventuali non conformità rendessero necessaria la ripetizione della Verifica Documentale e/o della Verifica Funzionale (si veda oltre) per verificare la rimozione delle non conformità, saranno nuovamente addebitati al Cliente le corrispondenti voci previste nella Offerta di cui al § 5.2 del presente Regolamento.

Nel caso di esito positivo della verifica documentale, si procederà successivamente alla verifica funzionale dell'ascensore nel luogo della sua installazione indicato dal Cliente (secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all' Allegato VIII)

### 5.3.2 Verifica Funzionale/Ispettiva

Tale verifica comporterà le seguenti operazioni:

- accertamento della corrispondenza dell'ascensore alla descrizione contenuta nella documentazione tecnica;



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 11/12/2021

RCE

Pagina 8

- effettuazione degli esami e delle prove funzionali giudicate significative al fine della verifica dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute; verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate correttamente; verifica della assenza di ulteriori rischi;

Al termine della suddetta verifica, R.A.F. Verifiche s.r.l. registrerà le NC rilevate nel verbale di fine collaudo in allegato al Mod.P6E, controfirmato dall'installatore stesso. Lo stesso verbale verrà inviato all'installatore come notifica delle NC rilevate.

L'installatore avrà 60gg di tempo dalla notifica per eliminare le NC e comunicarlo a RAF Verifiche, concordando una data per la verifica di quanto risolto.

Nel caso di esito positivo il collaudo si potrà ritenere concluso e si potrà procedere come da Par. 5.4.

In caso di esito negativo, la procedura si riterrà annullata.

### 5.4 EMISSIONE DEL CERTIFICATO

A buon esito delle verifiche, esami e prove eseguite e previsti dalle Procedure di valutazione prescelte, R.A.F. Verifiche s.r.l. procede con la Valutazione di quanto sopra da parte del Comitato di Certificazione.

Il Comitato di Certificazione verifica tutta la documentazione relativa all'Esame Documentale ed alle Verifiche sull'impianto ed emette il Verbale di Delibera.

In caso di esito positivo del Verbale di Delibera da parte del Comitato di Certificazione R.A.F. Verifiche s.r.l. emette e notifica al Cliente il Certificato.

Il rilascio del CERTIFICATO è subordinato al pagamento dell'importo concordato per l'attività di verifica eseguita.

### 5.5 ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

Qualora la procedura di valutazione della conformità dia esito negativo e/o il cliente rinunci a risolvere le non conformità evidenziate e a proseguire nella procedura di certificazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. non può dar corso al rilascio del Certificato e procederà secondo quanto previsto emettendo un giudizio negativo, secondo quanto previsto dalla direttiva.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. informerà l'autorità di notifica circa il mancato rilascio.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. fornirà al cliente i motivi dettagliati per tale rifiuto; in tale caso il Cliente può dare avvio a una procedura di ricorso come descritto al § 11.

### 5.6 UTILIZZO DEL CERTIFICATO ED APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

Una volta ottenuto il Certificato, l'Installatore appone la Marcatura CE nella cabina dell'ascensore che soddisfi i requisiti di salute e sicurezza previsti dal DPR 162/99 e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 2.2 dell'allegato VIII, il numero di identificazione di quest'ultimo a lato della marcatura CE.





## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 11/12/2021

RCE

Pagina 9

In applicazione delle Direttive e Regolamenti comunitari, l'apposizione di ogni altra marcatura può avvenire purché detti marchi non compromettano la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

### 5.7 RIFERIMENTO ALLA CONFORMITÀ

Ad ogni Ascensore che ha ottenuto le certificazioni «UE» secondo le previste procedure di valutazione riportate al punto 5.1 del presente regolamento, viene apposta la Marcatura «CE» secondo quanto previsto all'art.19 della Direttiva 2014/33/UE.

Per tutto il periodo di validità del Certificato, il cliente può fare riferimento al Certificato ottenuto nelle dichiarazioni CE di conformità rilasciate, nelle proprie pubblicazioni di carattere tecnico e pubblicitario, nella propria corrispondenza, ecc, soltanto a condizione che ogni riferimento sia corretto nei modi e non induca ad errate interpretazioni (deve essere chiaro che il Certificato riguarda esclusivamente quel determinato ascensore e non altri prodotti).

È possibile la riproduzione del Certificato rilasciato da R.A.F. Verifiche s.r.l., purché riproduca integralmente l'originale (non sono ammesse copie parziali); sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Analogamente per quanto riguarda il marchio R.A.F. Verifiche s.r.l. fornito solo su richiesta. Il marchio può essere utilizzato a colori, in tal caso dovranno essere rispettati i colori propri del marchio stesso oppure in versione monocromatica (di qualsiasi colore). Le presenti prescrizioni si applicano anche nel caso in cui si faccia uso di marchi trasferibili (ad es. adesivi).

Il cliente deve informare il personale che può far uso del marchio, delle sopraindicate prescrizioni.

### 5.8 USO DEL MARCHIO ACCREDIA

Per l'uso del MARCHIO ACCREDIA la RAF VERIFICHE ed il soggetto certificato possono operare esclusivamente in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Accredia RG-09 rev 05 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" e s.m.i., Regolamento reso disponibile da Accredia sul sito internet della stessa.

### 5.9 ELENCO DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

A seguito della concessione della certificazione, R.A.F. Verifiche s.r.l. aggiorna il proprio database contenente i dati relativi alla corretta e univoca identificazione del Certificato rilasciato:

- identificazione dell'ascensore;
- il fabbricante / installatore / proprietario;



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 10

- il luogo di fabbricazione / installazione;
- il tipo di controllo cui l'ascensore è stato sottoposto;
- la data di emissione dell'attestato.

Il database viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di nuovi Certificati.

R.A.F. Verifiche s.r.l. inoltre, rende disponibile agli Enti di accreditamento ed agli Organi Ufficiali competenti l'informazione ufficiale relativa allo stato delle certificazioni emesse tramite l'inserimento nell'Elenco dei Certificati, disponibile sul sito internet [www.rafverifiche.eu](http://www.rafverifiche.eu)).

### 6. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA

La validità del Certificato è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nella norma vigente al momento dell'emissione del Certificato.

Gli obblighi di R.A.F. Verifiche s.r.l. nei confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del Certificato.

### 7. ARCHIVIAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva per un periodo di 15 anni dalla data di rilascio del Certificato la documentazione tecnica e ogni altro documento oggetto della procedura per la certificazione CE, gli originali degli atti rilevanti per la procedura ed un esemplare del Certificato rilasciato.

I Certificati rilasciati da R.A.F. Verifiche s.r.l. e i documenti pertinenti, devono essere conservati dall'installatore, insieme con la Documentazione Tecnica e relativi adeguamenti, raccolta in un Fascicolo Tecnico (FT), per almeno 10 anni dalla data di commercializzazione e rimanere a disposizione delle autorità competenti per i necessari controlli.

### 8. IMPEGNI DI R.A.F. Verifiche s.r.l.

- a) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento;
- b) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza (R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione, sia interne che esterne, agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati).
  - imparzialità (R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale).
  - riservatezza: tutto il personale R.A.F. Verifiche s.r.l., compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 11

carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso. R.A.F. Verifiche s.r.l. fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso R.A.F. Verifiche s.r.l. ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie;

c) R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;

d) R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente;

e) R.A.F. Verifiche s.r.l. garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

#### 9. IMPEGNI DEL CLIENTE

Il cliente, dalla sottoscrizione del modulo di Richiesta di Certificazione e per tutto il periodo di validità dell'attestazione di conformità rilasciata, si impegna a:

a) non formulare analoga domanda di certificazione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo notificato;

b) rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti ascensori e montacarichi;

c) accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da R.A.F. Verifiche s.r.l., e accettare altresì, ispettori R.A.F. Verifiche s.r.l. in affiancamento/addestramento e ispettori R.A.F. Verifiche s.r.l. in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

d) fornire tutte le informazioni/documenti che R.A.F. Verifiche s.r.l. potrà richiedere circa aspetti attinenti all'oggetto del regolamento e che R.A.F. Verifiche s.r.l. ritiene necessarie alla buona esecuzione della verifica;

e) consentire al personale ispettivo R.A.F. Verifiche s.r.l. designato libero accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento della stessa;

f) mettere a disposizione del personale ispettivo R.A.F. Verifiche s.r.l., all'atto della verifica, la documentazione richiesta dalla relativa procedura di valutazione di conformità prescelta che dovrà essere consegnata in copia a R.A.F. Verifiche s.r.l.;

g) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a R.A.F. Verifiche s.r.l. le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale R.A.F. Verifiche s.r.l., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7

11/12/2021

RCE

Pagina 12

altresì a coordinarsi e a operare con R.A.F. Verifiche s.r.l. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza;

h) accettare gli esiti della valutazione di conformità e le conseguenti decisioni di R.A.F. Verifiche s.r.l. e impegnarsi a risolvere le non conformità emerse nel corso delle attività di valutazione, in un tempo massimo di giorni trenta (60gg) dalla data di Richiesta di Integrazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.; trascorso tale tempo la R.A.F. Verifiche s.r.l. sarà sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'esito della Certificazione oggetto di contratto.

i) consentire a R.A.F. Verifiche s.r.l. l'effettuazione di attività di valutazione, integrative rispetto a quanto previsto contrattualmente, qualora sia necessario verificare la risoluzione delle non conformità in funzione della loro gravità e/o numerosità, effettuare approfondimenti a seguito di informazioni e/o reclami pervenuti a R.A.F. Verifiche s.r.l. o qualora vi sia richiesta da parte dell'ente di accreditamento/autorità competente, a seguito di informazioni e/o reclami a loro pervenuti, relativi alle attività coperte dal regolamento, che possano mettere in dubbio la conformità ai requisiti di riferimento; tali valutazioni saranno a carico del cliente;

l) attenersi al rispetto del presente regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;

m) assolvere al pagamento delle quote pattuite nei tempi e secondo le modalità concordate;

n) non usare l'attestazione di conformità, il marchio o altra forma di comunicazione ad essi attinente in modo tale da portare discredito o perdita di fiducia nei confronti di R.A.F. Verifiche e/o del servizio di valutazione considerato

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del cliente, R.A.F. Verifiche ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

### 10. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Cliente può presentare reclamo relativo all'operato di R.A.F. Verifiche s.r.l..

Sotto la responsabilità della Direzione di R.A.F. Verifiche s.r.l., il reclamo viene analizzato e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta entro 30 giorni lavorativi per confermare di avere ricevuto il reclamo e fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, R.A.F. Verifiche provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.



## REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 13

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da R.A.F. Verifiche nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto. R.A.F. Verifiche s.r.l. provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze); nel caso di ricorsi relativi ad attività di certificazione non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica e nella decisione della certificazione, e in tale caso, nella definizione della soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati i membri del Comitato per l'Imparzialità

In caso di necessità, R.A.F. Verifiche s.r.l. può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova.

I costi del ricorso saranno a carico:

- di R.A.F. Verifiche s.r.l. se il ricorso è accolto;
- del ricorrente se il ricorso è respinto.

R.A.F. Verifiche s.r.l. conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.

### 11. RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi del presente Regolamento, il rapporto contrattuale inizia alla data di accettazione da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l. del conferimento dell'incarico secondo quanto previsto al § 5.2.

### 12. RESPONSABILITÀ CIVILE E FORO COMPETENTE/ARBITRATO

R.A.F. Verifiche s.r.l. non è responsabile di nessuna perdita o danno, sostenuti da chiunque, e dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della valutazione, o altri servizi legati all'attività di certificazione, fatta eccezione al caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l.

In caso di negligenza da parte di R.A.F. Verifiche s.r.l., adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità di R.A.F. Verifiche s.r.l. stessa.

L'emissione di un Attestato di certificazione non assolvono il cliente dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti stessi

Nel caso di controversie attinenti a termini di legge, il Foro competente è quello di Roma.

### 13. RISERVATEZZA

R.A.F. Verifiche s.r.l. opera nella piena conformità ed applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

R.A.F. Verifiche s.r.l. si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 7

11/12/2021

RCE

Pagina 14

svolgimento di tutte le attività di certificazione CE, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, R.A.F. Verifiche s.r.l. metterà al corrente il Cliente circa le informazioni rese note a terzi

Tale impegno riguarda anche tutto il personale ed i collaboratori esterni dell'Istituto, ivi compresi i laboratori di prova ed eventuali altri organismi la cui collaborazione fosse ritenuta necessaria nel corso della certificazione.

**ALLEGATO 1 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE**

Elenco documenti da consegnare e allegare alla RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE e da rendere disponibile in occasione della verifica: ALLEGATO VIII - CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ PER GLI ASCENSORI (modulo G)

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'ASCENSORE**

- Descrizione generale dell'ascensore
- Dati tecnici (tipo di impianto, sistema di azionamento, portata e n. passeggeri, velocità nominale, n. ingressi e piani serviti, corsa, etc)
- Disegni di installazione
- Schemi elettrici e/ idraulici
- Se non sono state impiegate le norme armonizzate, documento di Analisi dei Rischi e illustrazione delle soluzioni adottate per ottemperare ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) della Direttiva
- Risultati delle prove o dei calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
- Attestati di Esame CE del Tipo e Dichiarazione CE di conformità dei Componenti di Sicurezza: paracadute cabina, contrappeso, limitatore di velocità, valvola di blocco, dispositivi di blocco porte di piano, ammortizzatori a caratteristica non lineare/idraulici/a molla con ritorno ammortizzato, dispositivi di sicurezza con componenti elettronici, dispositivo di protezione contro il movimento incontrollato della cabina (UCM);
- Certificati di costruzione/prova dei materiali utilizzati nella fabbricazione: funi, catene, tubazioni flessibili, vetro, REI porte di piano, apparecchiature antideflagranti, registrazione paracadute/valvola di blocco, etc
- Fac-simile del Manuale Istruzioni per l'uso dell'ascensore o documento analogo avente i seguenti contenuti: informazioni, disegni e schemi per l'uso normale dell'ascensore, e per



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI  
CERTIFICAZIONE UE DEGLI ASCENSORI**

Rev 7 | 11/12/2021

RCE

Pagina 15

le operazioni di manutenzione, ispezione, riparazione, verifiche periodiche e le operazioni di soccorso

- Dichiarazione dell'installatore che attesti l'avvenuto reciproco scambio di informazioni con il responsabile della realizzazione dell'impianto circa l'uso previsto dell'ascensore anche in riferimento all'idoneità delle strutture dell'edificio a sopportare i carichi indotti e alle altre leggi/norme relative al luogo di installazione
  - in caso di impianti dotati di certificato di accordo preventivo di deroga, anche copia di tale certificato ed evidenza della autorizzazione di Deroga del MISE.